

Civile Ord. Sez. 2 Num. 1018 Anno 2018

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: GRASSO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 17/01/2018

ORDINANZA

sul ricorso 28522-2016 proposto da:

MONDILLA MARIA ANGELA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio
dell'avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati RANIERI
RODA, FERDINANDO EMILIO ABBATE;

- ricorrente -

contro

2017
2626
DR
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso il decreto n. 780/2016 della CORTE D'APPELLO di
PERUGIA, depositata il 04/05/2016;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ritenuto che la Corte d'appello di Perugia, con decreto depositato il 3/5/2016, condannò il Ministero della Giustizia a pagare in favore di Maria Angela Mondilla la somma di € 1.708,00, a titolo d'equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo incardinato ai sensi della l. n. 89/2001, nonché le spese processuali, liquidate in complessivi € 225,00 oltre € 8,00 per esborsi, oltre accessori, distratte in favore dei difensori antistatari;

che avverso il predetto decreto la Mondilla propone ricorso, ulteriormente illustrato da memoria, esponendo, con l'unitaria censura posta a corredo dello strumento, che la Corte di merito aveva violato o falsamente applicato gli artt. 91, cod. proc. civ. e 2233, c od. Civ., nonché il d.m. n. 55/2014, per avere liquidate il rimborso spese al disotto del minimo legale;

che l'Amministrazione resiste con controricorso;

considerato che l'opinione secondo la quale il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10/3/2014, nella parte in cui stabilisce un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4) non può considerarsi derogativo del decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20/7/2012, il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che <<In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa>>, non è condivisa dalla Corte, in quanto: come ricorda lo stesso controricorrente, il d.m. n. 140 risulta essere stato emanato (d.l. n. 1/2012, conv. nella l. n. 27/2012) allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l'avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l'incarico professionale;

per contro, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55, il quale non prevale sul d. m. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poiché, diversamente da quanto affermato dall'Amministrazione resistente, non è il d.m. n. 140 - evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l'intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) - a prevalere, ma il d.m. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa;

considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessivi € 225,00 si pone al di sotto dei limiti imposti dal d.m. n. 55, tenuto conto di valore della causa (da € 1.100,01 a € 5.200,00) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell'affare (art. 4, cit.);

considerato che a motivo dell'esposto il provvedimento gravato deve essere cassato e, sussistendone le condizioni, decisa la causa nel merito, il complessivo compenso può essere liquidato in € 1.198,50 (€ 255,00 per la fase di studio, € 255,00 per la fase introduttiva, € 283,50 per la fase istruttoria, € 405,00 per la fase decisionale), oltre IVA e contributo ex art. 11 l. n. 576/1980, con distrazione in favore degli avv.ti Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, che ne hanno fatto richiesta, dichiarandosi antistatari;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, sempre con distrazione, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate;

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, liquida a titolo di spese, ponendo la somma a carico del Ministero controricorrente, per il giudizio di merito svoltosi innanzi alla Corte d'appello di Perugia, l'importo complessivo di € 1.198,50, oltre € 8,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori, distratto in favore degli avv.ti Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate; condanna il predetto Ministero al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che, distratte in favore degli avv.ti Giovambattista Ferriolo, Ferdinando Emilio Abbate e Ranieri Roda, liquida in € 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma il giorno 18 ottobre 2017.

Il Presidente

(Stefano Petitti)



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, **17 GEN. 2018**



Corte di Cassazione - copia non ufficiale